

REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO ANTICIPATO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Premesso

- che in data 13.6.2017 l'Università degli Studi di Udine ha stipulato una Convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, al fine di rendere operativa la Convenzione Quadro del 24.2.2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche per disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense;
- che per l'attuazione della Convenzione del 13.6.2017 (d'ora in avanti Convenzione) il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (d'ora in avanti Dipartimento) e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine (d'ora in avanti Ordine degli Avvocati) hanno convenuto che siano necessarie alcune puntualizzazioni di carattere interpretativo e di carattere pratico e organizzativo;
- che alla luce di queste esigenze il Dipartimento e l'Ordine degli Avvocati hanno ritenuto opportuno redigere il seguente Regolamento.

Articolo 1 — Studenti che possono essere ammessi al tirocinio anticipato

Al fine di precisare il dettato dell'art. 3 della Convenzione, possono essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio e in costanza degli studi universitari:

- gli studenti iscritti all'ultimo anno del Corso di studio istituito presso il Dipartimento, che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni e che abbiano ottenuto dei crediti nei settori indicati nel suindicato articolo;
- gli studenti che in ogni caso siano iscritti al quinto anno di corso o ad anni ulteriori ed abbiano superato gli esami obbligatori indicati all'art. 5 comma 3 del Regolamento Ministero della Giustizia 70/2016 e di cui all'art. 3 comma 1 della Convenzione di data 13.6.2017 tra Università di Udine e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine.

Articolo 2 — Durata del tirocinio

La durata del tirocinio anticipato non può essere superiore a sei mesi, mentre i referenti possono autorizzare sulla base di una motivata istanza una durata inferiore, tenuto conto del percorso di studio dello studente.

Articolo 3 — Pubblicità

Al fine di favorire l'attuazione della Convenzione, l'Ordine degli Avvocati e il Dipartimento si impegnano a pubblicizzare la Convenzione e il presente Regolamento sui rispettivi siti, prevedendo uno spazio appositamente dedicato, in cui sarà inserita altresì la documentazione e la modulistica pertinente.

Il Dipartimento si impegna altresì a inserire le indicazioni relative alla possibilità di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio nella Guida dello studente.

Articolo 4— Referenti per l'attuazione della Convenzione

Si considerano referenti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione i delegati ai rapporti con l'Università per il Consiglio dell'Ordine e i componenti della Commissione per i rapporti con l'Ordine degli Avvocati per il Dipartimento (d'ora in avanti Commissione paritetica).

Articolo 5 — Procedimento per l'ammissione al tirocinio anticipato

Le istanze per l'ammissione al tirocinio anticipato dovranno essere presentate all'Ordine degli Avvocati tramite il Dipartimento utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, e allegando la documentazione ivi richiesta. Pertanto, gli studenti interessati depositeranno l'istanza per l'ammissione alla pratica anticipata presso gli Uffici per la didattica del Dipartimento.

Il Dipartimento, verificati i requisiti di ammissione previsti dalla Convenzione, provvederà a inoltrare l'istanza all'Ordine degli Avvocati per le deliberazioni inerenti all'iscrizione nel registro dei tirocinanti.

L'Ordine degli Avvocati pubblicherà sul proprio sito l'elenco degli Avvocati che sono disponibili ad accogliere gli studenti per lo svolgimento del tirocinio anticipato, con l'indicazione dei settori principali in cui si svolge la loro attività, nonché della disponibilità a partecipare alla realizzazione del progetto formativo di cui al successivo art. 7.

Gli studenti possono, in ogni caso, individuare un Avvocato anche al di fuori dell'elenco, purché sia iscritto all'Ordine degli Avvocati di Udine e si impegni a rispettare quanto stabilito nella Convenzione e nel presente Regolamento.

Nel caso in cui lo studente non indichi nella domanda il nominativo di un Avvocato presso cui svolgere il tirocinio, i referenti di cui all'art. 4 provvederanno all'assegnazione dello studente a uno degli Avvocati dell'elenco predisposto dall'Ordine degli Avvocati, sulla base di un criterio di rotazione e dell'interesse dello studente.

Articolo 6— Regole per lo svolgimento del tirocinio

Lo svolgimento del semestre anticipato di tirocinio per l'accesso alla professione forense deve svolgersi in modo tale da garantire, nel contempo, la proficua prosecuzione del corso di studi in Giurisprudenza.

A tal fine, allo studente deve essere consentito di frequentare gli insegnamenti degli esami necessari al completamento del suo percorso di studi, di prepararsi per i relativi esami e di studiare e scrivere la tesi di laurea.

L'attività relativa al tirocinio deve abbracciare un arco di tempo compreso tra dodici ore nel minimo e ventiquattro ore nel massimo per ogni settimana, durante le quali dovrà darsi modo allo studente di svolgere entro i limiti stabiliti dalla Convenzione, le attività previste dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 e dalla Convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, e nella specie:

- a) di partecipare alle udienze, in numero non inferiore a dodici;
- b) di partecipare alla stesura di pareri e di atti giudiziari e stragiudiziali, in misura non inferiore a tre;
- c) di partecipare, assistere e collaborare alla trattazione di questioni giuridiche che, per interesse e complessità, siano adeguatamente rappresentative dell'attività professionale richiesta all'Avvocato, anche nei relativi profili deontologici.

Tale attività dovrà essere annotata nel libretto di pratica consegnato all'atto di iscrizione nel Registro dei praticanti.

Articolo 7 — Progetto formativo in costanza di tirocinio

Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione e ferme restando le attività obbligatorie previste dalla stessa Convenzione e dal presente Regolamento, gli studenti interessati potranno proporre la realizzazione di un progetto formativo da realizzare in costanza del tirocinio.

Il progetto va presentato presso la segreteria didattica del Dipartimento, che lo sottoporrà per la sua approvazione alla componente accademica della Commissione paritetica.

Il progetto formativo in costanza di tirocinio, consiste in attività di ricerca e approfondimento su un tema specificamente individuato nella domanda per l'approvazione del progetto.

Nel caso in cui venga autorizzato lo svolgimento di un progetto formativo in costanza di tirocinio, dovrà essere individuato un tutor accademico che supervisionerà la sua realizzazione con l'Avvocato presso cui verrà svolto il tirocinio anticipato.


Il progetto formativo potrà anche essere mirato alla preparazione dell'elaborato per l'esame finale di laurea. In questo caso il tutor accademico coinciderà con il relatore della tesi.

Il presente regolamento entra in vigore per il Dipartimento di Scienze Giuridiche alla data del 5.6.2019.

La Direttrice

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Prof.ssa E. D'Orlando



Il Presidente

Ordine degli Avvocati di Udine

Avv. Massimo Zanetti

